

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 30/09/2019**

**N° Delibera: 15**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Settembre alle ore 12:12 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Assente
4	BUONO SERGIO		Presente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Presente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott. Giovanni Amodio. È altresì presente il Responsabile del Settore Tributario, Dott. Luigi Mattera. Il Presidente Dott. Paolino Buono introduce il terzo argomento all'ordine del giorno.

Il Dott. Mattera relaziona in merito.

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 12

VOTI FAVOREVOLI 8

VOTI CONTRARI 4 (Consiglieri di minoranza)

ASTENUTI 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- la disposizione contenuta nell'art.15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

- la norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

- il Legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa «solida» a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

**Verificato che** la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti esercenti attività commerciale o produttiva svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

**Dato atto che** la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;

**Considerato** che l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della Costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

**Ritenuto** necessario adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero scia all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente al fine di perseguir e superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia dell'entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;

**Motivato** il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari;

**Visto** il regolamento predisposto dal Settore Tributario, nel testo allegato alla presente;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'allegato «Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto–Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58», composto da n. 7 articoli;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica in merito alle procedure assunte ex art. 49 del TUEL;

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

#### **DELIBERA**

- di approvare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
- di approvare il «Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto–Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58», composto da n. 7 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;
- di deliberare altresì l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Alle ore 13:17 si scioglie la seduta.

# **COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**

## **Provincia di Napoli**

*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.*

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.09.2019**

## **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34**

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)

### **Art. 15ter**

#### **Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali**

*Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.*

## **Art. 1**

### **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi (tasse ed imposte), compreso il canone di occupazione suolo pubblico, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, ad eccezione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Il presente regolamento si applica anche al tributo locale affidato dal Comune in gestione, in appalto o in concessione a soggetti terzi (a titolo esemplificativo Concessionario della riscossione). In tale caso, il soggetto terzo incaricato coopererà con l'ufficio tributi per dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni che dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento e della normativa sopravvenuta in materia.

## **Art.2**

### **(Definizione di irregolarità tributaria e dei soggetti destinatari del presente regolamento)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il contribuente (istante o già titolare di attività) abbia un debito superiore ad euro 100,00 (cento/00) conseguente:

- ad omessa o infedele denuncia, oggetto di avviso di accertamento non impugnato o, se oggetto di impugnativa, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza che riconosce la legittimità dell'operato del Comune;
- al mancato e/o parziale versamento alla scadenza ordinaria degli importi dovuti (a titolo esemplificativo: mancato pagamento
  - della TARI alle scadenze previste nell'avviso di pagamento non impugnato; diversamente si applicherà quanto stabilito al punto 1;
  - dell'acconto e/o del saldo IMU e/o TASI su immobili oggetto di dichiarazione;
  - del canone occupazione suolo pubblico alla scadenza prevista;
  - dell'imposta di soggiorno alle scadenze previste dal relativo regolamento).

Per attività commerciali e produttive sono da intendersi tutte le attività presenti sul territorio comunale (a titolo esemplificativo: esercizi di vicinato, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, attività agrituristiche, stabilimenti balneari, attività di somministrazione di alimenti e bevande, ambulanti a posteggio fisso ed itineranti relativamente al mancato pagamento dei tributi relativi all'immobile dove ha sede legale l'attività, attività artigianali, agenzie di viaggio, parcheggi, acconciatori ed estetisti, apparecchi automatici, autorimesse ed autoriparatori, commercio all'ingrosso, commercio elettronico/per corrispondenza relativamente al mancato pagamento dei tributi relativi all'immobile dove ha sede legale l'attività, commercio su aree pubbliche e private, facchinaggio, medie e grandi strutture di vendita, panifici, pulizia e disinfezione, spacci interni, tintolavanderie, vendita al domicilio del consumatore, vendita merci ingombranti).

## **Art. 3**

### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e sarà disposta l'inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all'interessato, anche solo a mezzo pec, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell'attività della durata massima di 90 giorni.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata. Anche tale ultimo termine di 90 giorni è da intendersi perentorio.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria e, in caso di dilazioni di pagamento, dovranno far riferimento all'articolo 16 del regolamento generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di G.M. n. 14 del 25/05/2012.

In caso di accoglimento dell'istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all'integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività. Quanto appena stabilito troverà applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di pagamento.

Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell'ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell'attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato.

L'operatore economico potrà decidere di prestare fidejussione bancaria e/o assicurativa anche nei casi non previsti dall'articolo 16 del citato regolamento generale delle Entrate ed in tal caso troverà applicazione quanto stabilito dal comma precedente.

Non è consentita la compensazione tra entrate tributarie e crediti di natura non tributaria.

L'avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla quarta irregolarità, l'automatica revoca del titolo abilitante all'attività, senza possibilità che l'operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest'ultimo intenda riavviare l'attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l'incartamento necessario per una nuova apertura ed a sanare preventivamente la propria posizione debitoria.

Nel caso in cui l'intestatario del titolo abilitante all'esercizio dell'attività, non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d'azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. Qualora intenda usufruire di una

dilazione di pagamento, il trasferimento dell'azienda potrà avvenire soltanto in seguito all'estinzione del debito.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto al rilascio del titolo e/o all'esame della segnalazione certificata di inizio attività procederà a richiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità sarà effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle relative ricevute di pagamento. La documentazione prodotta, è trasmessa all'ufficio tributi, per le verifiche di competenza, da eseguirsi entro trenta giorni lavorativi, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, viene redatto un elenco, aggiornato con cadenza trimestrale, contenente i soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. Tale elenco, verrà trasmesso all'ufficio competente alla gestione dei tributi che provvederà alle verifiche delle posizioni trasmesse, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio.

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali affidatari soggetti terzi del tributo procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

#### **Art. 7**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di riferimento ed ai regolamenti approvati dall'Ente.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. PAOLINO BUONO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Giovanni AMODIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 3/10/2019 al 18/10/2019

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Giovanni AMODIO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Giovanni AMODIO**